



Normativa in materia di vincoli assunzionali.

Art. 1, commi 563 e 564 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”

La **Legge 27 dicembre 2017, n. 205** recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, all'art. 1, commi 563 e 564 stabilisce quanto segue:

*563. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132, e nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, le regioni, valutata prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, possono autorizzare le rispettive agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, per il triennio 2018-2020, a procedere all'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il contingente strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento delle suddette attività, **incrementando il turn over previsto a legislazione vigente nella misura massima del 25 per cento** e individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime agenzie. A tale fine, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni delle assunzioni, le predette agenzie determinano annualmente i fabbisogni e i relativi piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle regioni di riferimento. L'entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale.*

*564. Per le finalità assunzionali di cui al comma 563, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente possono utilizzare **graduatorie di concorsi pubblici** per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi da altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nel comparto e nell'area di contrattazione collettiva della sanità.*

Con il presente documento, a seguito dell'incontro con il Dipartimento della Funzione Pubblica dd. 8.2.2018, si definisce la seguente interpretazione uniforme all'art. 1, commi 563 e 564, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 da applicarsi al Sistema nel suo complesso, tenuto conto dei vincoli in materia di assunzioni che riguardano le diverse Agenzie:

A. Art. 1, comma 563

Capacità assunzionali:

1. La Regione **può autorizzare l'incremento del turn over nella misura massima del 25% dei costi del turn over ammesso per ciascun anno di riferimento**, sia per il comparto che per la dirigenza, per il triennio **2018-2020**. Il turn over va calcolato in termini di costi e inteso come capacità assunzionale derivante dal rispetto dei vincoli vigenti per ciascuna Agenzia (quindi non come mere cessazioni).

Presupposti e conseguenze:

1. ARPA deve avere la **necessità di assumere** a tempo indeterminato per assicurare lo svolgimento delle specifiche funzioni di *monitoraggio e controllo ambientale* previste dalla legge 132/2016
2. ARPA deve rappresentare annualmente la predetta necessità nell'ambito del **Piano Triennale dei Fabbisogni**
3. Il Piano Triennale dei Fabbisogni deve essere **approvato dalla Regione** che può comunque prioritariamente assegnare, in via temporanea, proprio personale per le finalità di cui al punto 1
4. ARPA deve avere la necessaria disponibilità di posti nella propria **Dotazione organica**.

5. la Regione individua e assegna ad ARPA le **risorse finanziarie** occorrenti per l'attuazione del Piano triennale delle assunzioni.
6. l'entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente **vincolo assunzionale**.

B. Comma 564

Le **assunzioni** ai sensi del comma 563 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017 **possono** essere effettuate anche attraverso le seguenti modalità:

- A. previo espletamento delle procedure previste dall'art. **34-bis** del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- B. con utilizzo di **graduatorie di concorsi** pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi da altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nel comparto e nell'area di contrattazione collettiva della sanità. Qualora decida, pur in presenza delle predette graduatorie, di esperire il concorso, deve motivare la scelta.

Resta salva comunque la facoltà di utilizzare graduatorie di altre PP.AA. in base alla previsione, ancora vigente, dell'art. 3, comma 61, della Legge n. 350/2003.

Michele Camisasca – ARPA Lombardia
Anna Toro – ARPA Friuli Venezia Giulia

Febbraio 2018